

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta  
del 21 ottobre 2003.**

Alemanno, Ciro Alfano, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cè, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Deiana, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Fontana, Frattini, Galati, Gasparri, Geraci, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Lazzari, Lion, Lumia, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Milanato, Minniti, Molgora, Molinari, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisa, Pisanu, Piscitello, Pollastrini, Possa, Ramponi, Rivolta, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sinisi, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vendola, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Vitali, Violante, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Ciro Alfano, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cè, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, D'Alia, Deiana, De Laurentiis, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Fontana, Frattini, Galati, Gasparri, Geraci, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Lazzari, Lion, Lumia, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Milanato, Minniti,

Molgora, Molinari, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisa, Pisanu, Piscitello, Pollastrini, Possa, Ramponi, Rivolta, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sinisi, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vendola, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Vitali, Violante, Zacchera.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 20 ottobre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MUSSOLINI e TURCO: « Disciplina della convivenza familiare » (4399);

BERTOLINI: « Disposizioni dirette a prevenire e a reprimere le truffe telefoniche e telematiche » (4400);

RUSSO SPENA ed altri: « Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici » (4401).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*II Commissione (Giustizia):*

LANDOLFI: « Istituzione degli uffici stampa presso le procure della Repubblica »

ca » (3662) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI.*

*VI Commissione (Finanze):*

D'AGRÒ ed altri: « Disposizioni interpretative in materia di esclusione dei fabbricati rurali dall'imposta comunale sugli immobili » (4184) *Parere delle Commissioni I, V e XIII.*

*X Commissione (Attività produttive):*

VASCON: « Istituzione del Fondo per la difesa all'estero della proprietà industriale » (4312) *Parere delle Commissioni I, II, III, V e VI;*

« Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore » (4360) *Parere delle Commissioni I, III, V, VI, VII, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XIII Commissione (Agricoltura):*

GASPERONI ed altri: « Modifica all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » (2253) *Parere delle Commissioni I, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dal ministro  
per la funzione pubblica.**

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera del 9 ottobre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle mozioni BOCCHINO ed altri n. 1/00137, Antonio LEONE ed altri n. 1/00138, PAROLO ed altri n. 1/00142 e VOLONTÈ ed altri n. 1/00143, accolte dal Governo e approvate nella seduta dell'Assemblea del 22 gennaio 2003 e alla risoluzione Sergio ROSSI ed altri n. 6/00046, modificata, accolta dal Governo e approvata nella medesima seduta, concernenti il disagio economico nel Mezzogiorno.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), competenti per materia.

**Trasmissione dal ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti.**

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 9 ottobre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alle mozioni PAROLO ed altri n. 1/00142 e VOLONTÈ ed altri n. 1/00143, accolte dal Governo e approvate nella seduta dell'Assemblea del 22 gennaio 2003, concernenti il disagio economico nel Mezzogiorno.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competenti per materia.

**Trasmissione del ministro  
per i rapporti con il Parlamento.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, comma 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53, la prima relazione, predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sui progetti di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle città, riferita agli anni 2002 e 2003 (doc. CXCVI, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali).

**Trasmissione del ministro  
della salute.**

Il ministro della salute, con lettera in data 20 ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la relazione sulle iniziative adottate a livello nazionale e regionale per la chiusura degli ospedali psichiatrici e sull'attuazione del progetto-obiettivo « Tutela della salute mentale 1994-1996 », aggiornata al 31 dicembre 2002 (doc. CXXVI, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte  
ad interrogazioni**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

## INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 – Problemi occupazionali nel settore bancario)***A) Interpellanza ed interrogazione**

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

l'annuncio del presidente dell'Abi, dottor Maurizio Sella, di esuberi per ventimila unità nel sistema bancario non può non preoccupare;

i riverberi, ovviamente, oltre alle persone direttamente interessate, riguardano, in particolare, i risparmiatori;

essi, infatti, sono sempre più « in balia » dell'andamento dei mercati finanziari, su cui non è indifferente il ruolo delle banche, le cui scelte e i cui « consigli » condizionano di conseguenza i risparmiatori;

come è noto, le più grandi banche italiane hanno subito pesanti perdite dal fallimento della Enron e di altre grandi aziende e dalla crisi argentina;

sembra, quindi, che il sistema bancario non goda di ottima salute, nonostante le dichiarazioni tranquillizzanti del Governatore della Banca d'Italia, la cui vigilanza, ad avviso dell'interpellante, non sempre è efficace –:

se, ove le notizie degli esuberi nel settore bancario dovessero essere confer-

mate, non ritengano di adottare iniziative di concertazione volte ad evitare la perdita di posti di lavoro.

(2-00554)

« Lettieri ».

*(25 novembre 2002)*

**DELMASTRO DELLE VEDOVE.** — *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere – premesso che:

la stampa nazionale (si veda *la Repubblica* di giovedì 21 novembre 2002, alla pagina 29) ha dato ampio risalto alle dichiarazioni rese dal presidente dell'Abi, dottor Maurizio Sella, secondo cui, nel mondo bancario, sono previsti per il 2003 addirittura 15.000 esuberi;

gli esuberi previsti per il 2003 si aggiungono alle 5.000 unità già a carico del fondo esuberi del sistema bancario italiano;

è bene sottolineare che le previsioni del dottor Maurizio Sella consentono di affermare che la crisi del sistema bancario potrebbe avere ripercussioni occupazionali addirittura maggiori di quelle previste per la crisi Fiat;

è opportuno governare il fenomeno con largo anticipo –:

quali iniziative intendano assumere per affrontare il tema degli esuberi bancari, che potrebbero portare, secondo le indicazioni del presidente dell'Abi, ad una perdita complessiva di 20.000 posti di lavoro.

(3-01733)

*(17 dicembre 2002)*

**(Sezione 2 – Tassi di interesse praticati dagli istituti di credito)**

**B) Interrogazione**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

dall'11 settembre 2001 la Banca centrale europea ha tagliato cinque volte il proprio tasso di riferimento, per un totale di 225 punti base;

nello stesso periodo in Italia il *prime rate* medio — inteso come il tasso nominale praticato alla clientela primaria, al netto di qualsiasi commissione — si è ridotto di appena 37,5 punti, passando dal 7,75 per cento, rilevato al 15 settembre 2001, al 7,375 per cento di giugno 2003, un livello, quest'ultimo, su cui il *prime rate* risulta « ingessato » almeno dal 15 luglio 2002, malgrado l'abbassamento, nello stesso periodo, da parte della Banca centrale europea, dei tassi dell'1,25 per cento;

la reazione dell'Associazione bancaria italiana (Abi) ha manifestato stupore e curiosità di fronte alla lentezza con cui gli istituti di credito italiani hanno reagito al taglio dei tassi deciso dalla Banca centrale europea il 5 giugno 2003;

è noto il cosiddetto « caso *dribbling* alla Banca centrale europea », come denunciato da *Finanza e mercati* del 12 giugno 2003;

si evidenzia come gli istituti di credito, invece di tagliare i tassi d'interesse adeguandoli alle riduzioni apportate dalla Banca centrale europea, hanno aumentato i tassi attivi su ogni forma di prestito dallo 0,25 allo 0,75 per cento;

da aprile a maggio 2003 ben 393 banche hanno apportato variazioni unilaterali ai contratti, spesso con effetto retroattivo;

secondo quanto denunciato da *Adi-consum* (si veda *Finanza e mercati* del 12

giugno 2003), « in un anno, mentre la Banca centrale europea ha tagliato i tassi dall'1,25 per cento, il *prime rate*, e cioè il tasso attivo applicato ai clienti, è salito dello 0,125 per cento, mentre quello sui depositi sono diminuiti dello 0,43 per cento, mentre i tassi sui prestiti sono scesi solo dello 0,59 per cento, con aumento di costi e commissioni del 10-15 per cento »;

è indubitabile che, dal punto di vista strettamente giuridico, le banche non hanno l'obbligo di adeguarsi al taglio della Banca centrale europea ed è altrettanto indubitabile che il cliente ha la possibilità di « punire » la banca, chiudendo i conti e ricorrendo alla concorrenza;

è, però, doveroso osservare che tale « potere » del cliente è di fatto inesistente quando le banche « fanno cartello »;

in un frangente delicato per il settore economico-produttivo, segnatamente per le piccole e medie imprese, appare evidente il danno enorme che il sistema bancario ha provocato all'economia nazionale —:

se non ritenga di dover investire della questione il comitato interministeriale per il credito e il risparmio. (3-02431)

(25 giugno 2003)

**(Sezione 3 – Intercettazioni telefoniche riguardanti il magistrato Giovanni Salvi)**

**C) Interrogazione**

COLA e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nei verbali di alcune intercettazioni effettuate dalla *Digos* di Roma, con riferimento ad un colloquio intercorso tra un non meglio identificato Fausto e tal Antonio Iglesias Lago, indagato di reati di terrorismo, risulterebbe fatto il nome del dottor Giovanni Salvi, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma;

il citato Fausto, riferendosi alle indagini in corso, affermerebbe, tra l'altro, che l'attività investigativa disposta non deve preoccupare l'Iglesias, perché serve solo « a tenerli buoni »;

riferirebbe, altresì, di avere un « patto scellerato » con il dottor Salvi, che lo avvertirebbe di qualsiasi attività connessa alle indagini;

è anche probabile che il contenuto delle intercettazioni possa essere il frutto di una mera millanteria. Ciò non esclude che ci si potrebbe trovare di fronte ad una *notitia criminis*, determinando la necessità di assumere conseguenti e doverose iniziative per l'autorità giudiziaria che ne fosse venuta a conoscenza;

risulterebbe che il capo della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, a cui sarebbero stati trasmessi i verbali di intercettazione, non abbia inviato gli atti al competente collega di Perugia —:

se quanto esposto in premessa risponda al vero;

nel caso in cui non sia stata assunta l'iniziativa di invio degli atti alla procura competente, quali iniziative di propria competenza intenda adottare. (3-01066)

(11 giugno 2002)

**(Sezione 4 — Problemi di inagibilità dei locali dell'ufficio notifiche presso la Corte d'appello di Napoli)**

#### **D) Interrogazione**

COLA e DELMASTRO DELLE VE-  
DOVE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

a seguito della dichiarata inagibilità dei locali dell'ufficio notifiche presso la corte d'appello di Napoli, l'attività degli ufficiali giudiziari è sospesa sin dal 28 novembre 2002, con conseguente paralisi di quella forense di gran parte del distretto della corte di appello;

nonostante tutte le iniziative prese dal presidente della corte d'appello per garantire l'effettiva ripresa del lavoro degli ufficiali giudiziari, gli uffici non sono ancora stati trasferiti in locali, pur tempestivamente indicati, ubicati nell'immobile dell'ex Ospedale della pace in Napoli;

una situazione di normalità non è stata ristabilita a tutt'oggi, con riferimento sia a quanto posto in essere dall'ufficio speciale del tribunale, che dal presidente dello stesso, nemmeno in relazione alla sospensione dell'attività, per ragioni analoghe, perdurante dal mese di novembre 2002 anche della sezione esecuzioni del tribunale;

a nulla sarebbero valsi i tentativi per convincere gli ufficiali giudiziari, che lamentano inadeguatezze strutturali, a trasferirsi presso la nuova struttura;

la denunciata situazione sta già provocando, oltre a rilevanti disagi, anche considerevoli danni agli addetti ai lavori e agli utenti del servizio giustizia —:

quali tempestive ed urgenti iniziative si intendano assumere o quali immediati provvedimenti si intendano adottare per rimuovere la rilevante anomalia denunciata, si da consentire un ritorno alla normalità nell'interesse della collettività e dei cittadini che si avventurano ad intraprendere azioni giudiziarie. (3-01758)

(19 dicembre 2002)

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 2003, N. 271, RECANTE  
PROROGA DEL PERIODO DI SPERIMENTAZIONE DELLA  
DISCIPLINA DEL PREZZO DEI LIBRI (4345)**

**(A.C. 4345 - sezione 1)**

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE  
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA  
SEDUTA**

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:*  
è aggiunto, in fine, il seguente comma *con  
le seguenti:* sono aggiunti, in fine, i se-  
guenti commi.

*Conseguentemente, al medesimo comma,  
aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

« 3-ter. In caso della mancata defini-  
zione di una normativa complessiva del  
settore editoriale da parte del Governo, la  
sperimentazione di cui al precedente  
comma 1 del presente articolo, dovrà es-  
sere prorogata, anche facendo ricorso alla  
decretazione di urgenza ».

**1-bis. 1.** Giulietti, Grignaffini, Capitelli,  
Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella,  
Sasso, Tocci, Melandri.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il se-  
guente:*

ART. 1-ter. - 1. L'articolo 11 della legge  
7 marzo 2001, n. 62, è sostituito dal  
seguente:

« ART. 11. - (*Disciplina del prezzo del  
libri*). - 1. Il prezzo al consumatore finale  
dei libri venduti sul territorio nazionale è  
liberamente fissato dall'editore o dall'im-

portatore ed è da questi apposto, com-  
prensivo di imposta sul valore aggiunto, su  
ciascun esemplare o su apposito allegato.

2. È consentita la vendita ai consu-  
matori finali dei libri, da chiunque o con  
qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo  
effettivo diminuito di una percentuale non  
superiore al 10 per cento di quello fissato  
ai termini del comma 1.

3. I commi 1 e 2 non si applicano per  
i seguenti prodotti:

a) libri per bibliofili, intesi come  
quelli pubblicati a tiratura limitata per un  
ambito ristretto e di elevata qualità for-  
male e tipografica;

b) libri d'arte, intesi come quelli  
stampati, anche parzialmente, con metodi  
artigianali per la riproduzione delle opere  
artistiche, quelli con illustrazioni eseguite  
direttamente a mano e quelli che sono  
rilegati in forma artigianale;

c) libri antichi e di edizioni esaurite;

d) libri usati;

e) libri posti fuori catalogo dall'edi-  
tore;

f) libri pubblicati da almeno venti-  
quattro mesi e dopo che siano trascorsi  
almeno sei mesi dall'ultimo acquisto ef-  
fettuato dalla libreria o da altro venditore  
al dettaglio;

g) edizioni destinate ad essere cedute  
nell'ambito di rapporti associativi.

4. I libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare fra l'80 e il 100 per cento:

a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed università, i quali siano consumatori finali;

c) quando sono venduti per corrispondenza;

d) libri venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico;

e) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici.

5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.

6. Nel corso di validità della presente normativa, non si applica al prezzo dei libri l'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ad eccezione della possibilità data a ciascun editore, di concerto con i dettaglianti, di effettuare fino a due campagne promozionali all'anno che, attraverso l'applicazione di sconti rispetto al prezzo fissato, per un periodo di tempo non superiore ai quindici giorni, esclusi i mesi di luglio e dicembre, comportino, di fatto, una riduzione del prezzo pagato dal consumatore finale. È fatta salva la facoltà del dettagliante, che deve esserne comunque informato, di non aderire a tali campagne promozionali.

7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli

articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo ».

**1-bis. 01.** Rusconi, Reduzzi.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. - 1. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »;

b) al comma 3, le lettere f), i) ed i-bis) sono soppresse;

c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« c-bis) libri venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico;

c-ter) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici. »

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Nel corso di validità della presente normativa, non si applica al prezzo dei libri l'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ad eccezione della possibilità data a ciascun editore, di concerto con i dettaglianti, di effettuare fino a due campagne promozionali all'anno che, attraverso l'applicazione di sconti rispetto al prezzo fissato, per un periodo di tempo non superiore ai quindici giorni, esclusi i mesi di luglio e dicembre, comportino, di fatto, una riduzione del prezzo pagato dal consumatore finale. È fatta salva la facoltà del dettagliante, che deve esserne comunque informato, di non aderire a tali campagne promozionali. »

e) il comma 9 è abrogato.

**1-bis. 012.** Rusconi.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. - 1. All'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 7 marzo 2001, n. 62, la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « otto ».

**1-bis. 010.** Colasio, Titti De Simone, Grignaffini, Bimbi, Carli, Carra, Chiaromonte, Gambale, Giulietti, Volpini, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Rusconi, Tocci.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. - 1. All'articolo 11, comma 3, lettera i-bis), della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono aggiunte, in fine, le parole: « biblioteche di istituti e fondazioni culturali riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero per i beni e le attività culturali ».

**1-bis. 011.** Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. - 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. - (Promozione dei prodotti editoriali e della lettura). - 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero", promuove, anche mediante accordi e intese con le regioni e gli enti locali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la diffusione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, nonché della lettura. In particolare:

a) organizza e promuove, anche in collaborazione con il Ministero dell'istru-

zione, dell'università e della ricerca, con le regioni e gli enti locali, con associazioni culturali, con associazioni degli autori, degli editori, dei distributori, dei librai, dei bibliotecari e dei consumatori, manifestazioni ed eventi, in Italia e, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, anche all'estero, sulla produzione editoriale italiana e la promozione della lettura ed, in particolare, "giornate della lettura", come iniziative, anche tematiche, dirette ai consumatori finali;

b) realizza campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura.

2. I messaggi pubblicitari facenti parte delle iniziative di cui al comma 1, trasmessi gratuitamente da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ».

**1-bis. 02.** Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. - 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. - (Centro per la promozione del libro e della lettura). - 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alla costituzione della fondazione denominata "Centro per la promozione del libro e della lettura", ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Al Centro di cui al comma 1 possono partecipare, anche in qualità di fondatori, altri Ministeri, ed in particolare il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici e soggetti privati che non versano in situazione di incompatibilità con le finalità del Centro.

3. Il Centro di cui al comma 1 svolge, sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, i compiti attribuiti al medesimo in materia di promozione del libro e della lettura.

4. Il Centro di cui al comma 1 svolge, altresì, compiti di osservatorio del libro e della lettura. In particolare:

a) mette a disposizione del pubblico l'accesso ad una banca dati generale della produzione editoriale italiana;

b) studia la struttura e l'evoluzione della lettura in Italia e propone iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;

c) raccoglie e diffonde sistematicamente informazioni sulle provvidenze in favore dell'editoria adottato dall'Unione europea e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero;

d) studia l'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e propone iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare attenzione alla produzione contemporanea.

5. Il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa alle attività svolte dal Centro di cui al comma 1 anche con il conferimento in uso, a titolo gratuito, di beni immobili in consegna e mediante l'apporto di risorse professionali e tecniche ».

**1-bis. 04.** Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — (*Biblioteche scolastiche*). — 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, è adottata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche scolastiche.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere l'istituzione della figura professionale del bibliotecario scolastico ».

**1-bis. 03.** Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — (*Agevolazione per gli studenti*). — 1. Nell'ambito del finanziamento del diritto allo studio, è istituito un fondo di 25 milioni di euro, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il credito agevolato ed i prestiti d'onore per l'acquisto dei libri di testo.

2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un regolamento per l'accesso al fondo di cui al comma 1 ».

**1-bis. 05.** Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. È istituito, presso il Dipartimento per l'editoria, e con la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, l'Osservatorio del libro e della lettura, con i seguenti compiti:

a) mettere a disposizione del pubblico una banca dati generale sulla produzione editoriale italiana e europea;

b) studiare la struttura e l'evoluzione della lettura in Italia e proporre iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;

c) raccogliere e diffondere sistematicamente e tempestivamente informazioni sulle provvidenze in favore dell'editoria adottate dall'Unione europea e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero;

d) studiare l'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e proporre iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare attenzione alla produzione contemporanea;

e) raccogliere e mettere a disposizione del pubblico, degli studiosi e delle associazioni di settore dati relativi alla produzione dei diversi generi, allo sviluppo dei diversi supporti editoriali, all'evoluzione dei consumi, alla composizione del pubblico dei consumatori, all'evoluzione dei prezzi, e quant'altro possa essere utile al monitoraggio del mercato e della qualità culturale della produzione e del consumo ».

**1-bis. 06.** Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — (*Misure a sostegno degli autori e dei traduttori*). — 1. Il Ministero concede annualmente borse di lavoro e prestiti d'onore agli autori e ai traduttori di opere di saggistica, drammaturgia, narrativa e poesia, purché non pubblicate a loro spese.

2. I criteri e le modalità di attribuzione delle provvidenze di cui al comma 1 sono definiti con regolamento ».

**1-bis. 07.** Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — (*Sostegno alle biblioteche di pubblica lettura*). — 1. Allo scopo di favorire la diffusione e la conoscenza della produzione editoriale italiana e la diffusione della lettura, il Ministero per i beni e le attività culturali, nelle forme previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sostiene progetti relativi a biblioteche di pubblica lettura volti a:

a) incrementare il patrimonio mediante l'acquisto di prodotti editoriali, con particolare attenzione alle opere di autori contemporanei, e la sottoscrizione di abbonamenti a riviste di elevato valore culturale;

b) realizzare cataloghi e inventari, anche su supporto informatico, con metodologie condivise;

c) formare il personale;

d) attuare iniziative di invito alla lettura, rivolte in particolare ai giovani.

2. I criteri e le modalità del sostegno alle iniziative di cui al comma 1, anche attraverso il conferimento di risorse tecnologiche, l'erogazione di servizi e forme di collaborazione professionale, sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministro", conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i contributi necessari a sostenere le biblioteche di pubblica lettura.

4. La ripartizione delle risorse indicate al comma 3 è effettuata con decreto del Ministro, udita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

**1-bis. 08.** Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — (*Diffusione all'estero dei prodotti editoriali*). — 1. Il Ministero promuove la diffusione all'estero dei prodotti editoriali italiani, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. In particolare, il Ministero:

a) realizza iniziative per la promozione all'estero dei prodotti editoriali italiani;

b) promuove la traduzione delle opere di narrativa, poesia, drammaturgia e saggistica italiane, con particolare attenzione alla produzione contemporanea;

c) realizza e diffonde prodotti editoriali che contribuiscono alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano all'estero ».

**1-bis. 09.** Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

**(A.C. 4345 — Sezione 2)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1-bis.03 Grignaffini ed altri.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 4345 — Sezione 3)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 1-bis-02, 1-bis-05, 1-bis-08 e 1-bis-09 Giulietti, 1-bis-03, 1-bis-04, 1-bis-06 e 1-bis-07 Grignaffini, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 4345 - Sezione 4)****ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

1. Il decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, recante proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO****ART. 1.**

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come da ultimo modificato dal decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è prorogato fino all'attuazione della riforma organica della normativa sul libro e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

**ART. 2.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 4345 - Sezione 5)****MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE**

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

«ART. 1-bis. — 1. All'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“3-bis. Il comitato di cui al comma 3 predispone, entro sei mesi dalla conclusione dei propri lavori, una relazione sull'esito della predetta sperimentazione, che è trasmessa al Parlamento dal Presidente del Consiglio dei ministri”».

**(A.C. 4345 - Sezione 6)****PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 15 febbraio 2004.*

**1. 1.** Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 15 marzo 2004.*

**1. 2.** Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 15 febbraio 2004.*

**1. 3.** Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 2004 *con le seguenti:* 15 agosto 2004.

- 1. 4.** Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 2004 *con le seguenti:* 18 marzo 2005.

- 1. 5.** Colasio, Titti De Simone, Grignaffini, Bimbi, Carli, Carra, Chiaromonte, Gambale, Giulietti, Volpini, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Rusconi, Tocci.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 2004 *con le seguenti:* 8 marzo 2005.

- 1. 6.** Colasio, Titti De Simone, Grignaffini, Bimbi, Carli, Carra, Chiaromonte, Gambale, Giulietti, Volpini, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Rusconi, Tocci.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 2004 *con le seguenti:* 22 febbraio 2005.

- 1. 7.** Colasio, Titti De Simone, Grignaffini, Bimbi, Carli, Carra, Chiaromonte, Gambale, Giulietti, Volpini, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Rusconi, Tocci.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 2004 *con le seguenti:* 31 gennaio 2005.

- 1. 8.** Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Bimbi, Carli, Carra, Chiaromonte, Gambale, Giulietti, Volpini, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Rusconi, Tocci.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 2004 *con le seguenti:* 18 gennaio 2005.

- 1. 9.** Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Bimbi, Carli, Carra, Chiaromonte, Gambale, Giulietti, Volpini, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Rusconi, Tocci.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 2004 *con le seguenti:* 15 gennaio 2005.

- 1. 10.** Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Bimbi, Carli, Carra, Chiaromonte, Gambale, Giulietti, Volpini, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Rusconi, Tocci.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Rientra nella libertà della fissazione del prezzo di cui al comma 1 la possibilità per l'editore di realizzare campagne promozionali che, attraverso l'applicazione di sconti o ribassi rispetto al prezzo fissato, per un periodo di tempo limitato, comportino di fatto una riduzione del prezzo pagato dal consumatore finale. È fatta salva la facoltà del dettagliante di non aderire a tali campagne promozionali ».

*1-ter.* All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, l'alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: « I commi 1, *1-bis* e 2 non si applicano per i seguenti prodotti: ».

- 1. 11.** Mazzuca Poggiolini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Rientra nella libertà di fissazione del prezzo di cui al comma 1 la